

LE ARMI

III parte

In questa sezione della nostra rivista, dedicata alla conoscenza delle armi e al loro utilizzo, ospitiamo gli scritti, selezionati e proposti dal nostro Tony Zanti, di un Personaggio illustre: il Dott. Edoardo Mori, il quale è famoso per l'acutezza e l'arguzia delle sue argomentazioni, a volte in pieno dissenso con le scelte compiute da chi implementa le leggi sulle armi e chi poi dovrebbe essere sufficientemente informato da farle rispettare. Possiamo affermare, senza dubbio di smentita, che il Dott. Mori è il miglior conoscitore ed interprete delle leggi italiane sulle armi e il più grande difensore dei diritti del cittadino nel campo dell'acquisto, la detenzione e l'utilizzo legali delle medesime.

La parola al Dott. Mori!

Trasporto di armi

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucri ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucri. Per armi da tiro può bastare anche

l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.


Le regole esposte valgono se si è autorizzati al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo

scopo di usarla (= portarla) illegalmente e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi. Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

* Di apposita licenza di trasporto rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

* Di una qualsiasi licenza di porto d'armi (ivi compresa quella per tiro a volo); questa autorizza a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure





un numero illimitato di parti d'armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nella custodia, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico perché si avrebbe un porto; è dubbio se si possa usare l'arma trasportata nel luogo privato altrui al chiuso (es. trasporto di arma per sparare nel poligono privato di un amico). È mia opinione che si possa, ma non vi sono sentenze.


La prassi attuale, seguita in molti poligoni privati e non contestata dalle Autorità, è nel senso che chi trasporta un'arma, lunga o corta in un poligono privato, può anche usarla in esso.

Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:

* La licenza di trasporto di armi sportive: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc. sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.

La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.

* La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi al TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si



vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive (art. 76 Reg. TULPS).

Vendita o cessione di armi

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunciare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.


La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunciarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi.

È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.

Esportazione di armi

L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore.

* Per l'esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta Europea; per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per



tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera.

✱ **Esportazione mediante Carta Europea:** Le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e (ma solo a mio parere), neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. La regolamentazione non è delle più chiare.

La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.

Importazione di armi

L'importazione temporanea dall'estero è regolata come l'esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunciare dove le deterrà. Le armi non devono recare il numero di catalogo o punzoni di Banchi riconosciuti.

L'importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate e recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.

È vietata (art. 49 Reg. TULPS), salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche; ne è (per logica) consentita però l'importazione ai commercianti.

Segni distintivi

Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle.

La matricola deve comparire su tutte le armi, anche quelle ad aria compressa non liberalizzate, prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al 1920. Può essere apposta su qualsiasi parte in metallo dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.

Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore e il numero di catalogo, che devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo (art. 13 L. 110/1975) la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contra la Cass., ma ha preso un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.

Modifica di armi

È vietato alterare le armi mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non

sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità. La modifica del calibro va denunciata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale.

Eredità di armi

Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunciate diviene erede o si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denuncia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto). Se l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. È priva di senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda l'autorità di P.S. Se il funzionario insiste, limitarsi alla intestazione provvisoria! □

